

N. TAR	2020 – 030
N. PROTOCOLLO	153809 /RU del 23/05/2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Variazione stato di criticità per alcuni contingenti tariffari relativi a prodotti siderurgici soggetti all'applicazione delle misure di salvaguardia, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e successive modifiche.

A seguito di analoga comunicazione del competente Servizio della Commissione (DG Taxud A 4), interessato dallo scrivente ufficio, si rappresenta che, a causa di un problema tecnico verificatosi dopo l'operazione di trasferimento dei volumi residui relativi al precedente periodo di applicazione 01.01.2020 – 31.03.2020, lo stato di criticità di alcuni contingenti tariffari utilizzati nelle misure di salvaguardia di prodotti siderurgici, applicabili nel periodo 01.04.2020 - 30.06.2020, è stato erroneamente pubblicato dalla Commissione nel proprio sito Web e trasmesso via Taric agli Stati membri per l'aggiornamento dell'applicazione QUOTA.

La Commissione ha, pertanto, provveduto a modificare lo stato di criticità per i contingenti tariffari, di cui ai seguenti numeri d'ordine, ponendoli nello stato di "non critico", in conformità di quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

09.8612
09.8620
09.8626
09.8630
09.8646
09.8650

Pertanto, allo stato attuale e fino a nuova variazione, per tali contingenti non è necessaria la costituzione della garanzia, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

La situazione è visualizzabile dal 23/5/2020.

Ad ogni buon fine, si raccomanda la consultazione del database Quota, per la verifica di eventuali sopraggiunte variazioni al predetto stato e della situazione aggiornata relativa ai saldi dei contingenti a seguito delle assegnazioni unionali.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

" Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93."